

Relazione all'OCC nel caso di superamento del limite di finanziabilità

Lì, ...

RELAZIONE all'OCC nel caso di superamento del limite di finanziabilità

Per la Sig.ra ..., residente in ... (...), alla Via ..., ..., cod. fisc. ...,

IN PREMESSA

La **legge sovraindebitamento** offre la possibilità di usufruire di una procedura certa per uscire in qualche modo da una **situazione debitoria**, che potrebbe aiutare a superare le difficoltà economiche attuali nel migliore dei modi.

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14 (aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83) è entrato in vigore il 15 luglio 2022 ed ha sostituito i "Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio" di cui alla l. 27 gennaio 2012 n. 3.

Il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 83/2022 – Legge n. 79/2022), ha mutato profondamente gli istituti del sovraindebitamento, ulteriormente affinando gli strumenti a disposizione dei soggetti sovraindebitati.

In ogni caso, per poter accedere ai benefici previsti **dal piano del consumatore** occorre che il debitore soddisfi principalmente due requisiti.

Oltre ad essere un "**consumatore**" il debitore deve risultare, in primo luogo, "**sovraindebitato**", impossibilitato cioè ad adempiere alle obbligazioni contratte con mezzi ordinari, e il consumatore, fortemente indebitato, per poter accedere ai benefici del piano (e vederselo omologare) doveva in precedenza risultare "**meritevole**".

Con meritevolezza del debitore si intendeva, generalmente, **la mancanza di colpa dello stesso nell'aver provocato il suo medesimo sovraindebitamento**.

Così, non veniva reputato "**meritevole**" il debitore che **avesse provocato colposamente un aumento dei suoi debiti** (indebitandosi, ad esempio, per futuri motivi).

Parimenti dicasi per il **debitore che avesse contratto debiti senza la prospettiva di poterli adempiere**. **Non esisteva (né esiste), comunque, un criterio normativo** per qualificare un comportamento come "meritevole" o "non meritevole" e, per tale ragione, se da un lato il requisito del sovraindebitamento risultava essere di semplice soddisfacimento tramite un calcolo economico, lo stesso non poteva dirsi per il presupposto della meritevolezza, foriero di un alto tasso di discrezionalità.

L'art. 4 *ter* della L. n. 176 del 2020 già modificava il comma 3 dell'art. 12 *bis* L. n. 3 del 2012, stabilendo che la verifica della meritevolezza del debitore dovrà parametrarsi a tutt'altri presupposti.

Il riscritto comma 3 dell'art. 12 *bis* ora, infatti, **recita** "*Verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato*".

la qualificazione della meritevolezza, adesso l'art. 4 *quater* chiarisce che essa vada inquadrata nell' *assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento*.

Da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza e dall'altro viene escluso l'accesso al piano del consumatore al debitore che abbia "*determinato la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode*".

Vi è dunque **il passaggio dall'assenza di colpa (o, meglio, presenza della meritevolezza)**, richiesta per l'omologa del piano prima della riforma, **all'assenza di colpa grave, malafede, frode**, che sarà ora richiesta per l'omologa, **evenienza che renderà concretamente più semplice accedere ai benefici di questa procedura da sovraindebitamento**.

Il Magistrato potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.

Poiché gli elementi psicologici richiamati (colpa grave, malafede, dolo) a differenza della più lieve colpa sono di difficile inquadramento e ancor di più di difficile dimostrazione, come il legislatore ha inteso ampliare la platea di beneficiari della procedura.

Non basterà più che il debitore abbia causato, colpevolmente, il suo sovraindebitamento ma sarà necessario che lo stesso lo abbia fatto in maniera assai negligente (essendo richiesta la colpa grave ai fini del rigetto dell'omologa del piano del consumatore) in malafede o al fine di frodare i creditori.

Per accedere alla procedura, bisogna rivolgersi agli **OCC Organismi della Composizione della Crisi** oppure richiedere al Tribunale di nominare un Professionista in grado di aiutare il debitore ad affrontare la situazione debitoria in cui si trova e al pagamento di quanto dovuto prima di procedere all'espropriazione forzata dei beni (questo è possibile tramite un accordo di ristrutturazione del debito oppure attraverso un piano consumatore).

Cambia anche il contenuto della relazione che l'OCC è tenuto ad allegare alla proposta di piano del consumatore e anche all'accordo con i creditori: tale atto deve comprendere anche l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del **merito creditizio** del debitore.

Il patrimonio della richiedente

Il patrimonio della richiedente risulta attualmente composto unicamente da

1) IMMOBILE CIVILE casa di abitazione della famiglia, composta dalla sola debitrice, l'abitazione è identificata in catasto comune di ..., via ..., ..., FG 73 ptc 305 sub 2 sub 3
valore **,00 euro**

2) deposito Via ...FG 88 ptc 263
valore **0,00 euro**

3) Autovettura ... del 2023
valore **euro**

Le passività della richiedente

-mutuo con BANCA ... SOC. COOP

a) importo residuo come da somma precettata in data euro

b) importo residuo come da riduzione in sentenza del di eurooltre interessi legali a far data dal

L'esposizione debitoria complessiva è pertanto oggi pari a

Capitale + interessi legali: €

La ricorrente è pensionata e percepisce un reddito mensile di euro, coniugata peraltro a soggetto gravemente indebitato proprio con la anzidetta Banca unica creditrice e senza altre disponibilità patrimoniali,

ASPETTI SALIENTI DELLA SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

I) CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DALLA RICORRENTE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

L'odierna istante si è ritrovata nell'angosciosa situazione di sovraindebitamento, che vede unico Creditore la Banca ... Soc. Coop., proprio a fronte di un comportamento illecito e censurabile comportamento di detto Istituto di credito e al solo fine di aiutare il proprio coniuge.

Più precisamente, la signora ..., funzionario amministrativo del Comune di ..., è coniugata con il sig. ..., imprenditore edile, che nell'anno ..., unitamente ad altri soci, ha costituito una società di costruzioni denominata ... s.r.l. (con sede in ...) e successivamente una seconda società, operante anch'essa nel settore edile, denominata ... s.r.l.

L'attività edilizia inizialmente pareva prosperare e nel giro di poco la ... s.r.l. si affermava sul mercato locale di ... (...), realizzando dapprima 4 edifici composti da 18 unità abitative con relativi box di pertinenza; di poi, un ulteriore lotto di edifici adiacenti a quelli già realizzati composto da due edifici per un totale di 10 unità abitative con relativi box di pertinenza.

Nel 2006 ... s.r.l. fu avvicinata dall'allora Direttore della filiale di ... della Cassa Rurale ed Artigiana ..., tale Rag. ..., che invogliò la Società ad aprire presso la citata filiale un conto corrente di corrispondenza bancaria.

Successivamente, ... s.r.l. sottoscrisse un contratto preliminare per l'acquisto di un lotto di terreno per un terzo progetto, più ambizioso dei precedenti, riguardante la realizzazione di un complesso edilizio di pregio con 23 appartamenti, 5 negozi, 20 box auto e 11 posti auto coperti.

Tali successi professionali della Srl e del coniuge della odierna istante segnarono l'inizio della disfatta e diedero l'*incipit* alla odierna, drammatica, situazione di sovraindebitamento.

Il Direttore della Filiale di ... della Cassa Rurale ed Artigiana ..., Rag. ..., presentò i soci della ... s.r.l. all'allora Direttore Generale della Cassa Rurale, Dott. ..., che di sua iniziativa offrì alla Srl un finanziamento per il pronto avvio dei lavori con l'impegno di verificare la possibilità della successiva accensione di un mutuo edilizio ipotecario di € 3.000.000 per il completamento dei lavori.

L'aspetto più grave ed inquietante della vicenda fin qui esposta è che la Cassa Rurale, in persona del predetto Direttore, si permise di prospettare la seria e concreta eventualità che la Banca acquistasse un immobile da adibire a Filiale, addirittura suggerendo di implementare la portanza dei solai, in modo che essi fossero solidi al punto da reggere il peso di una cassaforte.

Il 29.12.2006 la Cassa Rurale erogò a ... s.r.l. un finanziamento di euro 149.989,67 con causale "sovvenzione senza specifica destinazione" e - su benestare della Direzione Generale della Cassa Rurale - provvide a organizzare l'erogazione in data 26.10.2007 in *pool* con altre banche (... (che erogava un importo di € 2.000.000,00, pari ai 4/6 del totale), dalla Cassa Rurale (che erogava un importo di € 500.000,00, pari ad 1/6 del totale), e dalla BCC di ... (che erogava un importo di € 500.000,00, pari al restante 1/6) di un mutuo di euro 3.000.000,00.

Negli anni successivi la ... Srl e la ... Srl ottennero sempre maggior credito, continuando a conseguire egregi risultati imprenditoriali anche fuori zona.

Verso metà del 2010, tuttavia, alcuni Istituti di credito cominciarono a rappresentare al Sig. ...i, coniuge dell'odierna istante, la difficoltà di poter ulteriormente finanziare sia la ... s.r.l. che la ... s.r.l.

Finché nel 2011 la Cassa Rurale cominciò a sollecitare il 'rientro' immediato per il ripristino della provvista delle linee di credito, anche mediante il ricorso al sostegno di amici e parenti, minacciando in caso contrario gravi conseguenze : fu, quindi, coinvolta nel dramma in atto la signora ..., che, pur del tutto estranea all'iniziativa imprenditoriale del marito, era proprietaria di un immobile libero da gravami e ben poteva essere - secondo il disegno 'truffaldino' della Banca - fidejussore per il marito.

La Cassa Rurale, pertanto, proponeva alla signora ...un'operazione implicante la richiesta da parte della signora ...di un "mutuo ipotecario" motivato da "improvvisi esigenze di liquidità" e il versamento dell'intero importo erogato come mutuo direttamente al coniuge Sig. ..., consentendo a questi di ripianare le esposizioni esistenti sui conti corrente propri, della ... srl e della ... srl.

Dopo alcuni tentennamenti, l'istante a fine anno 2011 fu convinta della necessità dell'apertura immediata di un conto corrente a proprio nome, che consentisse l'immediata erogazione di una linea di credito di euro 550.000,00 con contestuale bonifico dal conto della ... al conto personale del coniuge ...di euro 500.000,00 con causale "*Giroconto per esigenze personali sig. ...i*".

Quest'ultimo provvide così ad effettuare contestualmente n. 3 bonifici dal proprio conto ai conti aziendali con causali "*Apporto socio ...*" pari ad euro 102.000 per estinguere il conto corrente della srl n. 00194; di euro 102.000 per estinguere il conto corrente della srl n. 377; di euro 245.000 per abbattere l'affidamento accordato sul conto corrente della ... srl n. 00145; infine, la differenza restante pari ad euro 51.000 fu destinata ad estinguere il fido del conto corrente del signor ... n. 00227.

Ma vi è ancora di più.

L' 8.6.2012, l'istante veniva dalla Banca invitata alla stipula di contratto di mutuo ipotecario per la somma di euro 550.000,00 che, appena erogata, veniva riversata alla stessa Cassa Rurale a copertura dell'apertura di credito precedentemente accordata.

Il mutuo così erogato prevedeva un piano di ammortamento di 15 anni con una rata costante a tasso variabile mensile di circa euro 4.682,92, nonostante la Sig.ra ... risultasse una semplice dipendente del Comune di ... con un reddito mensile pari a circa euro 1.200,00 al mese.

Ovviamente alla odierna istante fu possibile - a costo di immani sacrifici - onorare solo le prime quattro scadenze dei pagamenti previsti dal piano di ammortamento (30.6.2012, 31.7.2012, 31.8.2012 e 30.9.2012, per un importo pari ad euro 17.264,30).

In data 19.2.2014, la Cassa Rurale notificata alla odierna istante atto di precetto di pagamento della somma di euro 542.883,41 oltre interessi moratori convenzionali dal 2.12.2013.

II) RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DELLA RICORRENTE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Nel caso di specie, siamo al cospetto di un'evidente violazione da parte della Banca creditrice del dettato dell'art. 124 *bis* del T.U.B., in quanto la ricorrente è stata deliberatamente posta dalla Banca stessa nella situazione di assumere un impegno economico insostenibile a fronte delle proprie capacità reddituali,

difettando l'obbligatoria verifica del merito creditizio, poiché prima della conclusione del contratto di credito, la Banca anzidetta non ha valutato il merito creditizio della ricorrente consumatore sulla base di informazioni adeguate, ove necessario ottenute consultando una banca dati pertinente.

“La ratio che impone una particolare attenzione per il profilo della tutela del consumatore con riguardo alle informazioni che quest'ultimo deve ricevere prima della conclusione del contratto non va ravvisata soltanto nell'esigenza di tutelare oggettivamente il mercato del credito, evitando che il denaro ottenuto dalle banche mediante la raccolta del risparmio sia vincolato in impieghi troppo rischiosi e che il mancato rimborso da parte dei soggetti beneficiati possa compromettere la sana e prudente gestione del singolo finanziatore, e con esso l'equilibrio dell'intero sistema creditizio nazionale, ma anche sul piano dei singoli rapporti negoziali”. (Trib. Macerata, sent. n. 619/2018 del 24.5.2018, R.G. n. 3870/2016)

Invero, *“l'obbligo precontrattuale di valutazione del merito creditizio è funzionale a garantire, in via diretta, una tutela effettiva dell'interesse individuale dei consumatori a non assumere obbligazioni che ne eccedano le capacità finanziarie, e che è, poi, l'effettivo adempimento dell'obbligo in questione a tutelare - mediatamente - l'interesse generale al corretto funzionamento concorrenziale del mercato del credito, evitando una distorta allocazione delle risorse finanziarie”.* (sempre, Trib. Macerata, sent. n. 619/2018 del 24.5.2018, R.G. n. 3870/2016)

Il richiamato art. 124 bis del TUB è norma che impronta l'attività professionale del finanziatore, che ha, tra gli altri obblighi di condotta, anche quello di verificare il merito creditizio del consumatore con un vero e proprio diritto soggettivo alla valutazione.

La ricorrente non solo merita di essere risarcita del danno arrecatole dalla Creditrice, che l'ha indotta ad assumersi il rischio dell'odierno sovraindebitamento, che la Sig.ra ... non avrebbe corso se la banca le avesse, doverosamente, rifiutato il mutuo.

La violazione dell'art. 124 bis TUB è, quindi, palese; come altrettanto evidente è la meritevolezza della ricorrente con riferimento alla esposta situazione.

A ciò si aggiunge che attualmente pende a carico della ricorrente la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. .../... innanzi al Tribunale di ..., la cui prossima udienza è fissata al 23.11.2022 per disporre la vendita dell'unico immobile di proprietà della ricorrente.

Non avendo la liquidità necessaria per affrontare la restituzione dell'importo dovuto all'unico creditore, la ricorrente intende ottenere una congrua falcidia del debito e una rata mensile ridotta nei limiti della propria capacità reddituale.

III) ELENCO SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA RICORRENTE.

Relativamente alle spese, esaminata la documentazione, risultano spese mensili per un importo non inferiore a € 1000,00 che la ricorrente si impegna a ridurre e contenere.

Il tutto dettagliato nella seguente Tabella:

DESCRIZIONE SPESE CORRENTI	IMPORTO	
	ANNUO	MENSILE
Utenze domestiche e tribute comunali	3.500,00€	291,67€
Carburante + manutenzione veicolo	2.000,00€	166,67€
Bollo e assicurazione auto	500,00€	41,67€
Medici e cure sanitarie	900,00€	75,00€
Generi alimentari, vestiario, spese ordinarie necessità	5.100,00€	425,00€

Totale

€ 1.000,00€

12.000,00

IV) GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PRESENTE DOMANDA.

A corredo della presente domanda vengono allegati i principali documenti inerenti all'unico debito della ricorrente, con riserva di ulteriori produzioni documentali.

- 1) documenti identità;
 - 2) cedolino pensione;
 - 3) contratto di mutuo;
 - 4) atto di precetto;
 - 5) atto di citazione in opposizione a precetto;
 - 6) sentenza Tribunale Ascoli n. 619/2018 del 24.5.2018, R.G. n. 3870/2016;
 - 7) ordinanza fissazione udienza
- Tanto si doveva e, rimanendo a disposizione, si porgono distinti saluti.